

Prot. n.
Del

Firma
Dell'addetto
Alla pratica

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Liceo Statale " A. Moro"
42124 REGGIO EMILIA

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

Residente in _____

Via/Piazza _____

Tel./cell. _____ fax n. _____

Email: _____

Documento di identità: tipo _____ n. _____

Rilasciato in data _____ da _____

In qualità di diretto/a interessato/a all'accesso

In delega di _____

Nato/a a _____ il _____ residente in _____

(allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del delegante.)

CHIEDE

La visione

Il rilascio in copia semplice

Il rilascio in copia conforme all'originale

Dei seguenti documenti (specificare dettagliatamente i documenti e gli atti sui quali si intende esercitare l'accesso indicandone gli estremi ovvero gli elementi che consentono l'individuazione)

1) _____

2) _____

3) _____

DICHIARA

In relazione a quanto richiesto di avere o rappresentare un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela della seguente situazione giuridicamente rilevante:

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali, di cui alla presente istanza. Sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici interessati al procedimento, nonché agli altri soggetti, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso ai dati. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Lgs 196/2003.

Luogo e data

Firma del richiedente(per esteso e leggibili)

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta

Quali sono le norme che regolano il diritto di accesso

Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono

1. Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
2. DPR 184/2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"
3. Decreto Direttoriale n. 37 del 13 Dicembre 2012 dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, "Provvedimento per la determinazione dei costi correlati al rilascio delle copie della documentazione richiesta a seguito di formale procedura di accesso agli atti".

Cos'è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare

E' il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente "tutelata" e "connessa" al documento oggetto di richiesta di accesso. La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Cosa si può chiedere

E' possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti. I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica Amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata.

Cosa non si può chiedere

Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:

1. I documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E' comunque garantito l'accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell'art. 60) del D.lgs. 196/2003;
2. I documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi;
3. I documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi;
4. I documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
5. I documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dall'Amministrazione.

Per l'Accesso agli atti è necessario presentare formale richiesta utilizzando la modulistica allegata. La richiesta, sottoscritta dall'interessato può essere:

- consegnata personalmente al Protocollo e/o all'Ufficio Didattica dell'Istituto;
- inviata attraverso il servizio postale indirizzato a Liceo Scientifico "A. Moro" - Via XX Settembre, 5 - 42124 REGGIO EMILIA indicando nella busta la seguente dicitura "Richiesta Accesso Atti Amministrativi";
- inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata: reps03000b@pec.istruzione.it

La richiesta deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le richieste contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza la documentazione per la quale si richiede l'accesso o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio di tale diritto.

Quanto tempo ci vuole per l'evasione della richiesta di accesso

Nel caso di richiesta di "visione" la richiesta viene soddisfatta previo appuntamento nei tempi indicati nel provvedimento di accoglimento dell'istanza, senza particolari formalità salvo il rimborso dei diritti di ricerca. Nel caso di accesso con richiesta di "copie in carta semplice" o "copie conformi all'originale", il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data del provvedimento di accoglimento dell'istanza. fatti salvi i casi di sospensione o differimento

Il costo di riproduzione e di ricerca per il rilascio della documentazione è stabilito secondo il seguente schema:

TARIFFE DEL DIRITTO DI RICERCA

(applicare attualmente dal Liceo Scientifico "A. Moro"):

Documenti recenti (max 1 anno dall'emanazione)	€ 5,00
--	--------

Il costo del diritto di ricerca viene applicato per ogni pratica oggetto di richiesta l'accesso.

Costi di Riproduzione di atti e documenti:

Fino ad un numero massimo di 5 copie, il rilascio è gratuito. Il costo per ogni copia successiva è fissato nella seguente misura:

Formato	Costo per ogni foglio
Formato A4	€ 0,15
Formato A4 fronte/retro	€ 0,20
Formato A3	€ 0,20
Formato A3 fronte/retro	€ 0,25

La consegna dei documenti è subordinata alla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento. In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l'interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l'accesso.

Cosa si deve fare in caso di rigetto della richiesta di accesso
Contro i provvedimenti che negano il diritto di accesso o in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta, nonché in caso di differimento dell'esercizio di accesso, è possibile fare ricorso secondo le forme ordinarie d'impugnativa.